



COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 64
Adunanza del 29/10/2018
Codice Ente 10776 9 Pieranica

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO UTILIZZO PERSONALE (ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004) – AREA DEMOGRAFICI.

L'anno duemiladiciotto addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 16.30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe Sindaco Presidente	X	
2) RIBOLI Cinzia Assessore	X	
3) MAZZINI Giuseppe Assessore	X	
	3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BONOLDI Dr.ssa Elvira Nelly il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAIMONDI Valter Giuseppe nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO UTILIZZO PERSONALE (ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004) - AREA DEMOGRAFICI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta, prot.n. 2268 del 25.05.2018, pervenuta dal Comune di Casale Cremasco - Vidolasco, di sottoscrivere un accordo di collaborazione con il Comune di Pieranica, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge n. 311/2004, avente ad oggetto l'utilizzo di personale;

DATO ATTO che:

- Con deliberazione G.C. n. 37 del 28.05.2018, era stato raggiunto un accordo con il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco e precisamente:
 - a) Dipendente del Comune di Pieranica, richiesto in utilizzo: Boetti Laura (cat. C/4; "Istruttore amministrativo");
 - b) Durata: presuntivamente dal 04/06/2018 al 30/09/2018;
 - c) Articolazione oraria: n. 12 ore settimanali, come segue:
 - **Lunedì**: 08.00 – 12.00 – 4h
 - **Martedì**: 15:00 – 19:00 – 4h
 - **Venerdì**: 15:00 – 19:00 – 4h
 - d) Retribuzione: articolata proporzionalmente sulle 12 ore settimanali, come previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia.
- Il termine dell'accordo è prossimo alla scadenza e si rende necessario rinnovarlo;

EVIDENZIATO che l'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 permette di ausiliare i piccoli Comuni nel porre rimedio alla carenza di professionalità, prescrivendo che «i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza». Diversi pareri, espressi dalle varie Corti dei Conti Regionali, precisano come la formula organizzativa, introdotta, dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, presenta le seguenti caratteristiche:

- Trattasi di attività lavorativa subordinata (lavoro subordinato) assimilabile al comando (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- Non serve stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009).
- Durata: massimo 12 ore settimanali (Corte Veneto, n. 17/2008).
- Modalità operative di utilizzo da disciplinare con "accordo di collaborazione" fra Enti (Corte Veneto, n. 17/2008). Conseguentemente, la disciplina dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.
- Trattasi di norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- L'istituto trova la propria ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza (Corte Veneto, n. 17/2008), nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale (Corte Lombardia 3/2009).
- La retribuzione di posizione assegnata al dipendente, acquisito mediante il comma 557, dovrà necessariamente proporzionarsi al tempo di lavoro, come ha chiarito l'Aran con l'orientamento applicativo RAL_1669.

RILEVATO che diversi pareri delle varie Corti dei Conti Regionali precisano come la formula organizzativa introdotta, dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, non integra una forma flessibile di assunzione, non altera la titolarità del rapporto di lavoro ed esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (Corte dei Conti Piemonte 3/2009, 200/2012 e 223/2012, Corte dei Conti Lombardia 23/2009, Corte dei Conti Veneto 80/2009 e da ultimo parere Corte dei Conti Veneto n. 955 del 19.11.2012), anche se viene ribadito che le spese sostenute pro-quota dall'ente per tali prestazioni vanno computate tra le spese del personale e soggiacciono alle relative limitazioni.

DATO ATTO che Boetti Laura (cat. C/4, Istruttore amministrativo) dipendente del Comune di Pieranica, ha manifestato la sua disponibilità ad esercitare le predette attività e funzioni afferenti l'Ufficio Demografico, presso il Comune di Casale Cremasco - Vidolasco.

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'accordo di collaborazione organizzativa.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs n. 165/2001, in particolare l'articolo 53.

VISTO l'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004.

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare, l'accordo di collaborazione organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, con il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco, avente ad oggetto l'utilizzo del dipendente Boetti Laura (dipendente del Comune di Pieranica) in qualità di Istruttore amministrativo, addetto all'AREA demografica, anagrafe stato civile (cat. C/4);
2. Di approvare il seguente contenuto dell'accordo:
 - Dipendente del Comune di Pieranica, richiesto in utilizzo: Boetti Laura (cat. C/4; "*Istruttore amministrativo*");
 - **Durata**: presuntivamente dal 01/10/2018 al 30/04/2019;
 - **Articolazione oraria**: n. 12 ore settimanali, come segue:
 - **Lunedì**: 08.00 – 12.00 – 4h
 - **Martedì**: 15:00 – 19:00 – 4h
 - **Venerdì**: 15:00 – 19:00 – 4hVenerdì 15 giugno viene sostituito con giovedì 14 giugno (15:00 – 19:00 – 4h)
Venerdì 6 luglio viene sostituito con giovedì 5 luglio (15:00 – 19:00 – 4h)
 - **Retribuzione**: articolata proporzionalmente sulle 12 ore settimanali, come previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia.
3. Di dare atto che il presente atto non comporta spese e oneri a carico del Comune di Pieranica.
4. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Casale Cremasco - Vidolasco, oltre che alla signora Boetti Laura.

Con separata votazione ad unanimità di voti, stante l'urgenza di procedere:

DELIBERA

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Pieranica, li 19/11/2018

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, c. 1°, D. Lgs. 267/2000.
- è stata comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, li 19/11/2018

Il Segretario Comunale

F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera G.C. n. 64 del 29/10/2018

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Pieranica, li 29/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Pieranica, li 29/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE

art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di fra:

RAIMONDI WALTER, in qualità di Sindaco del **Comune di Pieranica**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

GRASSI DR. ANTONIO in qualità di Sindaco del **Comune di Casale Cremasco Vidolasco**, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce

PREMESSO:

CHE

- l'art. 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza”*;
- tale norma è considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato. Su questa linea si pongono il parere n. 2441 del 25 maggio 2005 della prima sezione del Consiglio di Stato e la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21 ottobre 2005;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha affermato l'esigenza di disciplinare *“in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione”* le modalità operative dell'utilizzo.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pieranica n. 37 del 28.05.2018, con la quale la dipendente BOETTI LAURA (Istruttore amministrativo, cat. C/4; dipendente del Comune di Pieranica) è stata autorizzata a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Casale Cremasco Vidolasco per n. 12 ore settimanali, ed è stata approvato il relativo accordo di collaborazione, disciplinante le modalità operative di utilizzo della citata dipendente.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 31.05.2018, del Comune di Casale Cremasco Vidolasco con la quale è stato approvato l'accordo di collaborazione disciplinante le modalità operative di utilizzo della citata dipendente.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo presso il Comune di Casale Cremasco Vidolasco della dipendente del Comune di Pieranica, signora BOETTI LAURA, CF: BTTLRA70P50D142M, Istruttore amministrativo (cat. C/4), per il periodo dal 4 giugno 2018 al 30 settembre 2018 per n. 12 ore settimanali, oltre alle 36 ore ordinariamente prestate in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato già essere con il Comune di Pieranica.

Le attività da espletare sono le seguenti: attività istruttoria nell'Area demografica – Stato civile – Anagrafe.

Art.2

Modalità di espletamento del servizio

La prestazione lavorativa, resa dalla dipendente Laura Boetti presso il Comune di Casale Cremasco Vidolasco:

- è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di

lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

- dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata ordinaria massima consentita dal D. Lgs n.66/2003 (48 ore settimanali) e sarà svolto, indicativamente, nei seguenti giorni: n.12 ore settimanali, come di seguito indicato (fatte salve eventuali variazioni concordate tra le parti):

- **Lunedì:** 08.00 – 12.00 – 4h
- **Martedì:** 15:00 – 19:00 – 4h
- **Venerdì:** 15:00 – 19:00 – 4h

Retribuzione: articolata proporzionalmente sulle 12 ore settimanali, come previsto dalla vigente normativa contrattuale in materia.

Art. 3

Rapporto di lavoro

In relazione al servizio prestato a favore del Comune di Casale Cremasco:

- insorgerà, in favore del Comune di Casale Cremasco, un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.
- alla dipendente Laura Boetti spetterà il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL degli Enti Locali per la categoria economica C/4, in base alle funzioni attribuite e rapportato a 12 ore settimanali, e si applicheranno integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento e il rimborso delle spese di viaggio personale in convenzione. Al pagamento delle competenze mensili spettante provvederà il Comune di Casale Cremasco Vidolasco.
- i singoli giorni o periodi di congedo ordinario dovranno essere autorizzati dal Comune di Pieranica.

Art. 4

Diritti del dipendente

Il dipendente dovrà essere garantito e tutelato nei propri diritti contrattualmente riconosciuti e relativi, in particolare, al periodo di riposo settimanale, alle ferie annuali ed alle misure di sicurezza in ragione altresì del proprio status di appartenenza.

Il Comune di Casale Cremasco - Vidolasco assume ogni doverosa iniziativa per garantire al dipendente Boetti Laura il trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti richiamabili in applicazione.

Art. 5

Durata – Proroga - Recesso

La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, dal 1 ottobre 2018 sino al 30 aprile 2019. Si potrà procedere alla proroga o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.

Ogni Comune potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, con un preavviso di almeno un mese.

Il recesso avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta comunicazione.

Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il COMUNE DI PIERANICA
Il Sindaco – Raimondi Walter

Per il COMUNE DI CASALE CREMASCO:
Il Sindaco- Dr. Grassi Antonio